



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Riunioni Comitato Produzione Biologica (COP) e Gruppo Esperti Produzione Biologica tenutesi a Bruxelles in data 30-31 gennaio e 1 febbraio 2019.

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**RIUNIONE DEL GRUPPO ESPERTI PRODUZIONE BIOLOGICA - 30 gennaio 2019**

**A) ATTI DELEGATI SU REGOLE DI PRODUZIONE**

Il 30 gennaio u.s. si è riunito il Gruppo Esperti Produzione Biologica nell'ambito del quale la COM ha discusso e chiesto un parere agli esperti nazionali in merito alla bozza di due documenti:

- 1. *Commission Delegated Regulation (EU) .../... amending Reg. (EU) 2018/848***
- 2. *Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Reg. (EU) 2018/848***

redatti tenendo in considerazione anche i contributi forniti dagli SM attraverso il questionario di cui alla Nota Mipaft n. 92764 del 28/12/2018.

Si ritiene, pertanto, opportuno informare le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo circa i punti più rilevanti discussi in tale incontro.

**1. *Commission Delegated Regulation (EU) .../... amending Reg. (EU) 2018/848***

In questo regolamento (Allegato 1) sono comprese le norme che modificano il Reg. (UE) 2018/848 in materia di:

- a) pratiche colturali relative ai semi germogliati e alle piante in vaso;
- b) alimentazione delle colonie delle api;
- c) produzione di animali di acquacoltura;
- d) produzione di insetti destinati alla produzione di mangimi;
- e) produzione di sale biologico.

Rispetto alle precedenti comunicazioni, si ritiene di segnalare quanto segue:

Per quanto riguarda il punto a) la COM ha proposto l'obbligo di impiego di semi biologici per la produzione di semi germogliati mentre ha manifestato l'intenzione di stralciare l'articolo 2 sull'impiego di terriccio biologico per la vendita di piante in vaso. L'IT ha ribadito la posizione illustrata da EGTOP nella sua raccomandazione segnalando che l'impiego di terriccio biologico porterebbe al depauperamento della risorsa terra per l'azienda interessata. L'IT ha infine chiesto che venga specificato che si possano utilizzare solo substrati ammessi per l'impiego in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 2018/848. La COM ha ribadito di voler rimandare a dopo il 2021 la predisposizione di norme specifiche per le coltivazioni in serra.

Per quanto riguarda il punto d) l'IT ha segnalato:

- la necessità di inserire una specifica che riguardi la provenienza degli insetti convenzionali che possono essere introdotti nell'allevamento, prevedendo che questi provengano solo da allevamenti destinati alla produzione di mangimi (e pertanto soggetti alle specifiche normative europee in materia);
- la necessità che il regolamento stabilisca che gli alimenti per i mangimi siano costituiti da sottoprodotti e che tali allevamenti non siano in competizione per le risorse alimentari con l'alimentazione dell'uomo, nell'ottica di una economia circolare.

La COM ha comunque ammesso che si tratta di un settore nuovo, con una normativa orizzontale ancora in evoluzione che sarà, per alcuni aspetti, chiarita prima dell'entrata in attuazione del Reg. UE 2018/848.

Per quanto riguarda il punto e), l'IT ha ribadito che il sale di roccia deve essere contemplato nel campo di applicazione e ha segnalato alcune modifiche alla proposta che riguardano l'aggiunta dello iodio e fornito alcuni chiarimenti relativamente alle liste positive e negative di tecniche ammesse. La COM ha confermato che il sale di roccia non può essere escluso dal campo di applicazione ma si potranno vietare le tecniche per l'ottenimento di sale di roccia che si ritengono non compatibili.

## **2. Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Reg. (EU) 2018/848**

Come previsto dall'art. 22(1) del Reg. UE 2018/848, la COM ha predisposto un atto delegato (Allegato 2) in materia di circostanze calamitose, ad integrazione del regolamento di base:

In particolare la proposta normativa prevede:

- i criteri per determinare una circostanza calamitosa;
- il ruolo degli SM nel dichiarare la circostanza calamitosa;
- possibili deroghe che possono essere concesse in caso di circostanze calamitose

L'IT ha segnalato quanto segue:

- necessità di distinguere a livello procedurale le circostanze calamitose che interessano una vasta area e quindi tutti gli operatori biologici di quell'area (ad. esempio un terremoto o un'alluvione) rispetto a quelle che interessano specificatamente uno o più operatori.
- In caso di circostanza calamitosa che provoca la morte di tutte le piante presenti in campo, può essere necessaria una deroga per l'acquisto di piante convenzionali per ripristinare la coltivazione. In questo non dovrebbe essere previsto un periodo di conversione, se i terreni hanno già terminato il periodo di conversione previsto;
- prevedere possibili deroghe in caso di circostanza calamitosa, come ad esempio un terremoto, che distruggere parzialmente o totalmente le stalle, per la quale può risultare necessario ricoverare gli animali in strutture di fortuna che potrebbero essere non conformi e anche la gestione dell'allevamento, come l'accesso al pascolo e altre pratiche zootecniche potrebbero risultare impossibili da realizzare conformemente al Reg.
- la deroga per l'impiego di solforosa dovrebbe essere più circoscritta e dettagliata come è attualmente nel Reg CE 889/08 art. 47 (e).

## **B) CONSULTAZIONE (QUESTIONARIO) PER ATTI DELEGATI SU CONTROLLO, TRADE ED ETICHETTATURA**

La COM ha illustrato i risultati del questionario riguarda relativo all'attivazione dei poteri di delega per gli atti delegati su controllo, commercio ed etichettatura.

In particolare la COM intende predisporre una proposta di atto delegato in relazione al potere di delega previsto:

- per il controllo e la certificazione agli artt. 34(8), 35(9), 36(3) a,b,c;
- per l'etichettatura all'art. 30(7)a
- per il commercio agli art. 46(7) a,b, 48(4), 57(3)

Per quanto riguarda gli altri articoli, la COM si è riservata di verificare se nell'atto di base mancano gli elementi già previsti nella regolamentazione attuale e ha invitato gli SM ad inviare richieste circostanziate, corredate di casi concreti e problematici, qualora si volesse richiedere di attivare la delega per articoli diversi da quelli su indicati.

Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a fornire le proprie eventuali proposte.

### **RIUNIONE DEL COP – 30/31 gennaio e 1 febbraio 2019**

#### **1) TRACES - Certificati di ispezione**

Stante le difficoltà tecnico-giuridiche di implementare su TRACES l'utilizzo della firma elettronica avanzata per l'emissione e validazione dei certificati di ispezione (COI), la COM ha comunicato di aver individuato nell'utilizzo del 'sigillo elettronico qualificato' una soluzione più agevolmente realizzabile e con un livello di garanzia ritenuto sufficiente. Questo comporterà, preliminarmente, una modifica dell'art. 13 del Reg. CE 1235/08 che sarà presentata a breve dalla COM.

## 2) Revisione dell'Allegato IX

La COM ha presentato una proposta di regolamento finalizzato all'aggiornamento dell'allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 (Allegato 3). La COM ha illustrato le motivazioni alla base dell'intenzione di non voler inserire taluni ingredienti nel nuovo Allegato IX. In particolare, per quanto riguarda il Litotamnio, prodotto per il quale IT e BE hanno presentato dossier di richiesta inserimento, la COM ha rappresentato quanto segue:

- attualmente non è chiaro lo status del prodotto Litotamnio e la COM sta chiedendo approfondimenti giuridici per chiarire se si tratti o meno di ingrediente di origine agricola;
- secondo una sentenza tedesca l'aggiunta del Litotamnio viene fatta per aggiungere il calcio, pertanto, non esistendo un obbligo di legge, non sarebbe in linea con il regolamento del biologico.

L'IT ha rappresentato la necessità che lo status di questo prodotto sia chiarito, anche in considerazione del fatto che alcuni operatori del settore hanno manifestato la volontà di certificare questo prodotto, peraltro già contemplato, nella categoria alghe, sin dal Reg. CE 2092/91.

La DE ha ricordato le indicazioni già fornite dalla COM qualche anno fa, secondo le quali sono certificabili soltanto le alghe raccolte vive e non i prodotti ottenuti da depositi di resti di alghe morte da tempo.

La COM ha detto che aspetterà i chiarimenti del servizio giuridico ed eventuali aggiornamenti dei dossier da parte degli SM, da inviarsi entro il 15 febbraio 2019.

## 3) Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down detailed rules for implementation of Regulation (EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council on production rules of organic products

La COM ha presentato la proposta di atto esecutivo (Allegato 4 a e b) che:

- a) Specifica i documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica
- b) Prevede regole di dettaglio per la produzione animale
  - i. **Per bovini, ovini, caprini e cavalli:** periodo minimo di alimentazione con latte materno, densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne, le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto;
  - ii. **Per cervidi:** periodo minimo di alimentazione con latte materno, densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne, le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto;

- iii. **Per suini:** periodo minimo di alimentazione con latte materno, densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne, le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto, i requisiti inerenti la vegetazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto;
- iv. **Per pollame:** densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne, le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto, le caratteristiche e i requisiti tecnici degli edifici e dei recinti, i requisiti inerenti la vegetazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto;
- v. **Per conigli:** periodo minimo di alimentazione con latte materno, densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne, le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto, i requisiti inerenti la vegetazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto;
- c) Prevede regole di produzione per l'acquacoltura
- d) Prevede regole di produzione per food e feed
- e) Definisce la modalità di raccolta dei dati riguardanti la disponibilità di materiale vegetale da riproduzione biologico e in conversione, animali biologici e giovanili di animali da acquacoltura biologici
- f) Stabilisce le norme transitorie

Rispetto al testo presentato si rappresenta quanto segue:

- a) Riconoscimento retroattivo: l'IT ha chiesto di specificare meglio il disposto riguardante le analisi che possono essere effettuate solo al momento della richiesta di riconoscimento; è stato inoltre segnalato che in Italia la relazione tecnica è sottoscritta da tecnici abilitati e non dall'Autorità.
- b) Per quanto riguarda le regole di produzione:
  - i. **Bovini, ovini, caprini e cavalli:**
    - Periodo minimo di alimentazione con latte materno: l'IT ha chiesto di mantenere approccio conservativo;
    - densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne: la COM ha proposto un aumento delle superfici minime rispetto a quelle previste dal Reg. CE 889/08;
    - le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto: la COM ha proposto di stabilire una superficie minima solida (non grigliata) anche per la superficie dello spazio esterno.
  - ii. **Suini:**
    - Periodo minimo di alimentazione con latte materno: l'IT ha chiesto di mantenere approccio conservativo;

- densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne: la COM ha proposto un aumento delle superfici minime rispetto a quelle previste dal Reg. CE 889/08;
- le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto: la COM ha proposto di stabilire una superficie minima solida (non grigliata) anche per la superficie dello spazio esterno.

iii. **Pollame:**

- densità di allevamento e superfici minime per aree interne ed esterne: l'IT ha ribadito per ground floor deve intendersi la superficie del pavimento ricoperta di lettiera e sempre disponibile per gli animali, e pertanto nel caso dei sistemi multilivello, la densità rispetto al ground floor deve essere portata a 12 capi/mq o 42 kg di peso vivo/mq;
- le caratteristiche e i requisiti tecnici della superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto: l'IT ha chiesto che per i multilivello si accettino solo tre livelli incluso il ground floor.

Per quanto riguarda le pollastrelle, l'IT ha messo in evidenza che negli Stati Membri sprovvisti di standard nazionale per la produzione di pollastrelle semi-bio, le norme transitorie dovrebbero essere applicate ai produttori di pollastrelle semi-bio, al fine di non creare un'interruzione del mercato delle pollastrelle destinate alla produzione di uova biologiche. Nonostante il supporto della Francia a tale proposta, la COM ha comunicato di non voler considerare tale questione nell'atto in discussione, in quanto si configurerebbe come una deroga non prevista dall'atto di base.

- iv. **Conigli:** l'IT ha manifestato perplessità rispetto alla proposta della COM, che rischia di penalizzare quei sistemi di allevamento, come l'impiego delle arche mobili, che permettono ai conigli di stare sempre al pascolo e all'aperto e che, attualmente, risulta il sistema più collaudato nell'allevamento biologico del coniglio. Diversi SM hanno manifestato la necessità che le regole di produzione tengano in considerazione le problematiche di carattere climatico e non precludano l'allevamento biologico del coniglio in quelle regioni dove non è possibile l'accesso al pascolo per diversi mesi l'anno.

Per quanto riguarda l'allevamento biologico del coniglio, in accordo con la COM, l'IT predisporrà ed invierà una bozza di proposta formulata sulla base delle conclusioni delle consultazioni di stakeholder e rappresentanti del mondo della ricerca già condotte dallo scrivente ufficio.

Con riferimento alla bozza di atto esecutivo del Reg. UE 2018/848, già inviata alle amministrazioni e agli enti in indirizzo con mail del 25 gennaio u.s. e che prevede un aumento delle superfici minime sia per le aree interne che per le aree esterne, si rappresenta che ad oggi lo scrivente ufficio non ha ricevuto alcuna posizione nel merito.

La scelta di aumentare le superfici minime, orientata ad un maggiore benessere degli animali, può comportare per gli allevatori biologici un aggravio di costi qualora, per conformarsi a questi nuovi parametri, dovessero rendersi necessari adeguamenti strutturali, per i quali la COM ha comunque previsto un tempo di adeguamento congruo di minimo 10 anni.

Lo scrivente ufficio, al fine di migliorare il benessere animale negli allevamenti biologici e di qualificare maggiormente la produzione biologica, intende ad oggi sostenere la proposta della Commissione di aumentare le superfici minime così come indicato nella proposta. Gli enti e le amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare tempestivamente eventuali osservazioni sul documento.

#### **4) Revisione degli allegati I, VIII e VIII bis**

La Commissione ha presentato un working document per la modifica degli allegati I, VIII e VIII bis. Tale documento è stato tuttavia reso disponibile agli SM solo successivamente. Gli enti e le amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare tempestivamente eventuali osservazioni sul documento (Allegato 5).

#### **5) Consultazione (questionario) per Atti Esecutivi su controllo, trade ed etichettatura**

La COM ha illustrato i risultati del questionario relativo all'attivazione dei poteri di delega per gli atti esecutivi su controllo, commercio ed etichettatura.

In particolare la COM intende predisporre una proposta di atto esecutivo in relazione a:

- per il controllo e la certificazione agli artt. 34(9)a, 36(4) a,b,c, 38(9)a,b,c, 39(2)a, 41(5) e art. 25a del Reg. UE 2017/625
- per il commercio agli artt. 45(2), 46(1), 46(8), 48(5)

Per quanto riguarda gli altri articoli, la COM si è riservata di verificare se nell'atto di base mancano gli elementi già previsti nella regolamentazione attuale e ha invitato gli SM ad inviare richieste circostanziate, corredate di casi concreti e problematici, qualora si volesse richiedere di attivare la delega per ulteriori articoli.

L'IT insieme ad altri SM ha chiesto alla COM di valutare l'attivazione anche degli atti esecutivi previsti dall'art. 25 par. b), c) e d) del Reg. UE 2017/625 in quanto ritenuti importanti e qualificanti per il controllo in materia di agricoltura biologica.

Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a fornire le proprie eventuali proposte.

#### **6) Consultazione (questionario) per Modello certificato**

La COM ha rappresentato le difficoltà riscontrate nel valutare le risposte fornite dagli SM al questionario sulle proposte di modifica al modello di certificato di cui all'Allegato VI del Reg. UE 2018/848. La COM ha rimandato al prossimo COP la discussione su questo argomento.

#### **7) Lettere di interpretazione**

La COM ha comunicato gli argomenti delle ultime lettere di interpretazione emanate.

Le stesse saranno disponibili sul sito [www.sinab.it](http://www.sinab.it)

#### **8) 'Acque' aromatizzate**

La COM ha presentato le proprie valutazioni preliminari relativamente alla certificazione delle bevande aromatizzate a base di acqua. In particolare ha concluso quanto segue:

- Ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007: possono essere etichettate come biologiche purché siano considerate come "prodotti agricoli trasformati" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. L'acqua con soli aromi non può essere definita "prodotto agricolo trasformato". Le bevande a base d'acqua che contengono ingredienti agricoli biologici, diversi dai soli aromi e che non sono etichettate come "acqua" o "acqua con ..." possono essere qualificate come "prodotti agricoli trasformati". TRACES aprirà il rilascio del certificato di ispezione per il codice NC 2202, con una restrizione dell'uso per "prodotti agricoli trasformati".
- Ai sensi del Reg. (UE) 2018/848: tutte le bevande a base d'acqua che contengono ingredienti agricoli biologici, anche quando contengono solo aromi e quando etichettate come "acqua" o "acqua con ...", rientreranno nel campo di applicazione.

## 9) Brexit

La COM ha illustrato quali potrebbero essere le conseguenze per gli scambi tra UE e Regno Unito in caso di scenario no-deal Brexit.

In questo caso, dal 31 marzo 2019 il Regno Unito diventerà a tutti gli effetti un Paese Terzo non riconosciuto. Attualmente non è ancora chiaro come potranno avvenire le 'esportazioni' nel Regno Unito.

Per le 'importazioni' la COM ha chiarito che il discrimine è rappresentato dalla data del 30/03/2019 e quindi solo i prodotti certificati provenienti dal Regno Unito e che sono **entrati** nella *UEa27* entro tale data possono continuare ad essere considerati come biologici.

Dal 31/03/19 non potranno invece essere accettati nella *UEa27* prodotti biologici del Regno Unito anche se certificati prima del 30/03/2019.

Sono tutt'ora in corso trattative e chiarimenti tra il Regno Unito e la COM volte a definire la situazione futura.

## 10) Modifica Allegato VII Prodotti per la pulizia e la disinfezione

La COM ha comunicato di voler predisporre una modifica dell'Allegato VII del Reg. CE 889/08 sui prodotti destinati alla pulizia e alla disinfezione, anche nella prospettiva di predisposizione del relativo allegato nell'atto secondario del Reg. (UE) 2018/848. L'iter di modifica prevedrà il coinvolgimento di EGTOP e la consultazione degli SM nelle modalità che la COM comunicherà a breve.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)